

Tribunale di Barcellona P.G. – Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 700 c.p.c. e contestuale istanza ex art. 151 c.p.c.

RICORRENTE: SIDOTI Tindara Francesca, nata a Barcellona P.G. (ME) il 09.09.1973 ed ivi residente in via Roma n. 309, codice fiscale: SDT TDR 73P49 A638B, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Chiara Isgrò (C.F.: SGRMCH79H66G377V - fax: 090.938.52.32) elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso l'indirizzo PEC: mariachiaraisgro@pec.giuffre.it, in virtù di mandato redatto su foglio separato allegato al presente atto.

CONTRO

RESISTENTI: 1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DEL MERITO, nella persona del Ministro pro-tempore, **2) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona del Direttore pro tempore, **3) AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MESSINA**, in persona del Direttore pro-tempore: tutti domiciliati ex lege, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina via Dei Mille is. 221 n. 65 – Messina;

PREMESSA

La ricorrente -- aspirante docente, **inserita nelle GAE (scuola infanzia) alla posizione 55, con punteggio 192** e nelle GPS sostegno F2 alla posizione 72 con punteggio 101,50 -- in data 01.08.2024 prot. n. 14230546 (**Doc.1**), presentava, attraverso l'apposita sezione dedicata "istanze on-line", domanda "informatizzazione nomine supplenze" per la provincia di Messina, relativamente ai seguenti insegnamenti: GAE AAAA insegnamento scuola infanzia; GPS Fascia 2 ADAA sostegno scuola infanzia;

In detta domanda esprimeva le preferenze per le supplenze annuali e/o fino a termine delle attività didattiche e ciò faceva per le sedi scolastiche facenti parte della Provincia di Messina e, nel contempo, dichiarava di fruire della precedenza di cui all'art. 33, commi 5 e 7 L. 104/92 con connotazione di gravità, ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/92, rispetto al proprio genitore Sig.ra D'Amico Ignazia Silvana Maria.



Con decreto, emanato dall'USP di Messina in data 06.09.2024 prot. n. 21004 (**Doc.2**), veniva **pubblicato il bollettino “primo turno di nomine”** (relativo all'individuazione dei destinatari della proposta di stipula di contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche, con indicazione della sede assegnata – **Doc. 3**), nonché **il quadro delle disponibilità** sulla base delle quali si procedeva al conferimento dei relativi incarichi ai sensi dell'art. 12 comma 6 dell'O.M. 88/2024 (**Doc.4**) **dal quale risulta:**

n. 1 disponibilità di posto (per supplenze fino al 30.06) su posto AAAA, insegnamento scuola infanzia, posto comune, presso la sede di S. Filippo del Mela – S. Lucia del Mela (MEAA85200L).

Purtroppo, nessun incarico veniva attribuito alla ricorrente, mentre veniva attribuita una supplenza sulla suindicata sede scolastica di S. Filippo del Mela (scelta dalla ricorrente in domanda) all'aspirante:

TRIOLO Giuseppina, nata il 12.12.1974 in GAE F1 alla posizione n. 180, con punteggio 76 punti (assegnata all'Istituto San Filippo del Mela – Santa Lucia del Mela (MEAA85200L), fino al termine delle attività didattiche).

Nelle more, la ricorrente avverso la sua esclusione da qualsivoglia nomina proponeva tempestivamente reclamo in data 07.09.2024 (**Doc.5**), reiterato successivamente con PEC, a firma anche del sottoscritto avvocato del 10-12.09.2024 (**Doc.6**), con la quale chiedeva che venisse rettificata detta assegnazione con contestuale conferimento incarico in suo favore e, nel contempo, formulava istanza accesso atti.

Con comunicazione PEC del 23.09.2024 prot. n. 22867 (**Doc.7**) l'amministrazione scolastica giustificava l'esclusione adducendo al fatto che la ricorrente “*non avendo indicato nella domanda le sedi disponibili, e pertanto attribuibili alla medesima, nel momento in cui il sistema ha trattato la sua posizione secondo l'ordine della graduatoria, non è rientrata in posizione utile*”, con la conseguenza che la stessa è stata considerata rinunciataria.



Da informazioni assunte in via informale, la mancata indicazione della sede di Castell'Umberto sembrerebbe essere il motivo della lamentata esclusione e ciò in applicazione dell'art. 12 comma 4 O.M. n. 88/2024.

Con successivo decreto del 17.09.2024 prot. n. 22303 (**Doc.8**) l'USP di Messina pubblicava il bollettino "*secondo turno di nomine*" (**Doc.9**), ma nessun incarico riceveva la Sidoti.

Nella fattispecie in esame, risulta pacifico che:

- a) la ricorrente tra le preferenze espresse nella propria domanda (cfr. Doc.1) ha indicato alla posizione n. 19 la scuola di S. Filippo del Mela– S. Lucia del Mela (MEAA85200L) – posto comune, fino al termine delle attività didattiche;
- b) detta sede (S. Filippo del Mela – S. Lucia del Mela MEAA85200L) rientra tra le sedi disponibili riportate nel quadro disponibilità (destinate al conferimento dei relativi incarichi ai sensi dell'art. 12 comma 6 dell'O.M. n. 88/2024) pubblicato dall'amministrazione scolastica il 06.09.2024 (cfr. Doc. 4 pag. 2) unitamente al bollettino;
- c) detta sede risulta essere stata assegnata alla docente Triolo Giuseppina, inserita anch'essa nelle GAE, ma alla successiva posizione n. 180, con punteggio inferiore pari a 76 punti (cfr. Doc. 2 pag.9).

Ne deriva che il primo turno di nomine si è concluso senza l'assegnazione della suindicata sede (di S. Filippo del Mela – S. Lucia del Mela) a favore della ricorrente e ciò perché la procedura informatizzata l'avrebbe illegittimamente considerata rinunciataria a causa della mancata indicazione in domanda di sedi disponibili (presumibilmente quella di Castell'Umberto); tale esclusione avrebbe determinato l'assegnazione della citata sede (di S. Filippo del Mela – S. Lucia del Mela) a favore dell'aspirante Triolo collocata in graduatoria in posizione inferiore e con punteggio anch'esso inferiore.



Alla luce della ricostruzione dei fatti così come sopra articolata, è evidente che l'amministrazione illegittimamente ha applicato l'art. 12 comma 10 della citata O.M. n. 88/2024.

In verità la rinuncia all'incarico cui fa riferimento il comma 10 si riferisce ai rinunciatari, di cui al comma 4, i quali, non avendo manifestato disponibilità ad assumere servizio in tutte le sedi della provincia se, al primo turno di nomina, arrivato il loro turno rispetto alla posizione in graduatoria, non risultano soddisfatti in quanto non vi sono sedi disponibili tra quelle richieste, rimangono non assegnatari dell'incarico per l'anno scolastico di riferimento, salva la possibilità, in ogni caso, di assumere incarico attraverso le graduatorie di istituto.

Non è il caso della ricorrente.

Sul punto, si rilevare che, nell'ambito della procedura informatizzata (di cui all'art. 12 comma 12 O.M. n. 88/2024), l'ufficio scolastico provinciale provvede ad inserire, sull'apposita piattaforma informatica ministeriale, le disponibilità di posti comunicate dalle istituzioni scolastiche, da coprire per mezzo del conferimento di incarichi di supplenza ed elabora il processo di nomina, attraverso il quale l'algoritmo ministeriale assegna gli incarichi incrociando i dati presenti a sistema (tra cui disponibilità di posti, domande degli aspiranti e relative preferenze, precedenza e riserve).

All'interno della domanda informatizzata presentata (ai sensi del 3 comma dell'art 12 O.M. n. 88/24), i docenti hanno, quindi, la facoltà di indicare delle preferenze (nozione diversa dalla scelta tra più sedi predeterminate) tra tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto, manifestando così la disponibilità ad assumere incarichi all'interno di tutta la provincia.

Nel momento in cui l'aspirante sceglie di non esprimere preferenze su tutte le sedi, incorre nella possibilità, espressamente indicata nel comma 4 dell'art. 12 O.M. n. 88/24, ove non siano disponibili nessuna delle sedi indicate, di essere considerato rinunciatario, con conseguente mancata assegnazione di incarico da GPS.

Nel caso in esame, invece, la Sidoti – aspirante alla supplenza – nella propria domanda ha espresso preferenza per la sede di S. Filippo del Mela– S. Lucia del Mela (posto comune, fino al



termine delle attività didattiche), con la conseguenza che la stessa (al suo turno di nomina e cioè il primo turno del 06.09.2024 ove ha partecipato) poteva e doveva essere soddisfatta e ciò in quanto detta sede (indicata tra le preferenze!) rientrava tra le disponibilità, così come si evince dal prospetto pubblicato sul sito dell'atp di Messina (cfr. Doc.4 pag.2).

Purtroppo, il sistema, nel momento in cui ha trattato la posizione della Sidoti secondo l'ordine della graduatoria, erroneamente non ha considerato che era disponibile l'unica sede indicata in domanda, non facendo rientrare l'aspirante, qui ricorrente, nel contingente dei nominabili.

La Sidoti è rimasta, invece, priva di incarico perché -- sebbene la stessa avesse maturato / raggiunto il diritto al conferimento dell'incarico nel suo turno di nomina (e cioè al primo turno), avendo posizione 55 in graduatoria -- l'amministrazione illegittimamente non ha considerato che la sede espressa di S. Filippo del Mela – S. Lucia del Mela rientrava tra le sedi disponibili e conseguentemente assegnato detta sede per diritto di graduatoria alla ricorrente (nel rispetto dei criteri di merito individuati in base alla graduatoria).

E di palmare evidenza che l'algoritmo non ha convocato la Sidoti anzi (considerandola rinunciataria!) l'ha saltata, ritenendo erroneamente che nel I turno di nomina (del 06.09.2024) non vi fossero posti disponibili fra le opzioni da lei indicate.

Poichè non esiste alcun elemento che possa qualificare la posizione della ricorrente come rinunciataria (unica ipotesi quest'ultima che legittima l'attribuzione della sede oggetto di causa alla docente Triolo avente minor punteggio), la sede di S. Filippo del Mela – S. Lucia del Mela (ME) espressa tra le preferenze in domanda dalla ricorrente, era ed è da considerarsi disponibile, così come in effetti risulta dal prospetto disponibilità (cfr. doc.4), nel momento in cui il sistema doveva lavorare la candidata Sidoti.

Alla luce di quanto sopra ampiamente argomentato, non vi è alcun dubbio che la ricorrente al turno del 06.09.2024 avesse maturato il diritto all'incarico di docenza fino al 30.06.2025 presso l'I.C. "S. Filippo del Mela – Santa Lucia dei Mela" di Messina su posto comune - scuola dell'infanzia.



In ordine al *fumus boni iuris*, parte ricorrente richiama i motivi di diritto sopra esposti che meritano accoglimento.

Per quanto concerne il **“periculum in mora”** -- tenuto conto che la docente Sidoti chiede giudizialmente l’attribuzione di un incarico annuale o fine al termine delle attività didattiche su posto comune per la scuola dell’infanzia, presso un’istituzione scolastica facente parte dei comuni indicati in domanda, sui posti disponibili per il “primo” turno di nomina -- è evidente che la stessa ha interesse ad un provvedimento cautelare.

Ed ancora, si evidenzia che, nel tempo occorrente per l’esame del merito della controversia, il danno prospettato diverrebbe irreversibile e non potrebbe mai essere integralmente risarcito in via pecuniaria, in quanto lo stesso non include solo la perdita economica degli stipendi ed indennità di legge, ma anche la **perdita di opportunità** di occupazione all’interno della scuola statale, la permanenza della Sidoti in una situazione di precariato indefinito e/o di disoccupazione permanente, con conseguente **svilimento della propria professionalità**, la perdita di successive occasioni di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, oltre ad **incidere sulla qualità della vita della stessa ricorrente e sul diritto al lavoro costituzionalmente previsto** come uno dei principi fondanti della Repubblica, non solo come mezzo di produzione di ricchezza materiale, ma anche **mezzo di elevazione morale per la persona e realizzazione dell’individuo e delle sue aspirazioni materiali e spirituali**.

Ciò comprometterebbe irrimediabilmente, con effetti lesivi di natura “irreparabile”, la sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente, costituzionalmente garantiti e insuscettibili di essere risarciti per equivalente, **con conseguente inevitabile stress psico-fisico** e rilevanti esborsi economici (trasferta, spese vive ect...) che nel lungo termine diventeranno insostenibili.

A seguito dell’irregolarità commessa da parte resistente, la ricorrente ritenuta “rinunciataria all’incarico”, in data 09.09.2024 ha accettato un incarico da graduatoria di istituto presso l’Istituto



Comprensivo "U. Foscolo" di Barcellona P.G. dapprima fino al 03.10.2024 (**Doc.10**), poi prorogato al 12.11.2024 (**Doc.11**), con la conseguenza che, dal giorno 13 novembre p.v., la stessa si troverà in una condizione di disoccupazione.

La ricorrente si riserva - sin d'ora - di promuovere giudizio di merito avente ad oggetto il pagamento, a titolo di risarcimento del danno subito, delle retribuzioni omesse, oltre accessori di legge.

Se ciò non bastasse, parte ricorrente evidenzia che il perpetrarsi della disposta estromissione dalla intera procedura di reclutamento straordinaria per l'anno scolastico in corso determina un evidente pregiudizio attuale allo sviluppo professionale della medesima con effetti però destinati a crescere esponenzialmente anche per l'immediato futuro, atteso che **la mancata maturazione del punteggio di servizio per quest'anno condurrà inevitabilmente all'incremento del distacco tra chi si è visto assegnare un incarico annuale a tempo determinato, magari illegittimamente, e chi, come la odierna ricorrente, è stata ingiustamente estromessa dalla procedura di reclutamento**, specie ove si ponga mente alla prossima riapertura delle graduatorie di aggiornamento nel 2026.

Per quanto esposto, appaiono dimostrati i requisiti per la richiesta del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., tanto sotto tanto sotto il profilo del *fumus* che del *periculum*, atteso il grave ed irreparabile danno che la ricorrente subirebbe qualora l'Ill.mo sig. Giudice adito non adotti il provvedimento cautelare richiesto stante il perdurare del giudizio ordinario.

Ciò premesso e considerato la ricorrente come sopra domiciliata, rappresentata e difesa,

CHIEDE

Che l'Ill.mo Tribunale di Barcellona P.G. in funzione del Giudice del Lavoro, affinché previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- **In via cautelare:** accertato il *fumus boni juris* riguardo il diritto della ricorrente all'attribuzione di un incarico a tempo determinato su posto comune – scuola dell'infanzia presso l'I.C. di S. Filippo del Mela – S. Lucia del Mela (Messina) di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche e/o



Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò

Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536

e-mail: chiaraisgro79@hotmail.it -- PEC: mariachiaraisgro@pec.giuffre.it

presso un'istituzione scolastica ricompresa nei Comuni indicati in domanda, sui posti disponibili per il “primo” turno di nomina del 06.09.2024 e conseguente maturazione del relativo intero punteggio, nonché il *periculum in mora*, ordinare le Amministrazioni convenute, ognuna per la propria competenza, di attribuire alla parte ricorrente un incarico a tempo determinato su posto comune - scuola dell'infanzia presso l'I.C. di S. Filippo del Mela – S. Lucia del Mela (Messina) di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche e/o presso un'istituzione scolastica ricompresa nei Comuni indicati in domanda, sui posti disponibili per il “primo” turno di nomina del 06.09.2024 e conseguente maturazione del relativo intero punteggio;

- Condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore alla rifusione delle spese processuali, comprensivi di diritti, onorari, spese non imponibili, spese generali, cassa ed iva, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore distrattario.

Si allegano i documenti da n. 1 al n. 12.

Dichiarazione fiscale: Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002 e ss. mod. ed int., si dichiara che il procedimento ha ad oggetto una controversia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile ed è esente da contributo unificato come da autocertificazione che si allega (**Doc.12**).

Pace del Mela, lì 10 ottobre 2024

Avv. Maria Chiara Isgrò



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

La docente Sidoti Tindara Francesca, rappresentata dal sottoscritto procuratore Avv. Maria Chiara Isgrò, in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto il diritto della ricorrente all'attribuzione di un incarico a tempo determinato su posto comune, per la scuola dell'infanzia, di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso un'istituzione scolastica ricompresa nei Comuni indicati in domanda, sui posti disponibili per il "primo" turno di nomina del 06.09.2024 con individuazione dalle GAE scuola dell'infanzia – posto comune e conseguente maturazione del relativo intero punteggio;

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti individuati in ricorso quali destinatari di contratti a tempo determinato.

RITENUTO CHE

- la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto per l'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti stessi;
- il Giudice adito può autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che la notificazione avvenga con qualsiasi altro mezzo idoneo tra cui la pubblicazione in via telematica, in considerazione anche di particolari esigenze di celerità;
- la giurisprudenza amministrativa e lavorista si è espressa, in diverse occasioni, in senso favorevole, quale forma alternativa a quella tradizionale per pubblici proclami *ex art. 150 c.p.c.* per la pubblicazione del testo del ricorso sul sito internet del ramo di amministrazione interessata;
- nel caso in oggetto, l'amministrazione interessata è il MIUR il cui sito internet dedicato alla pubblicazione dei ricorsi per pubblici proclami è www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it,



Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò

Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536

e-mail: chiaraisgro79@hotmail.it -- PEC: mariachiaraisgro@pec.giuffre.it

nonché l'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia negli appositi siti internet.

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, il sottoscritto procuratore

CHIEDE

All'Ill.mo Signor Giudice del Lavoro del Tribunale di Barcellona P.G. di voler, valutata l'opportunità, autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami in G.U. ed esattamente:

- a) Per quanto attiene ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, mediante la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR, da eseguirsi ad opera del MIUR stesso;
- b) Quanto alle Amministrazioni convenute, mediante consegna di copia del ricorso e del pedissequo decreto all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Pace del Mela, lì 10 ottobre 2024

Avv. Maria Chiara Isgrò

